



*Consiglio Nazionale  
dell'Economia e del Lavoro*

L'ASSEMBLEA

*(nella seduta 29 settembre 2021)*

VISTO l'art. 99 della Costituzione ed in particolare il comma 3;

VISTA la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", ed in particolare l'articolo 10 (Attribuzioni), comma 1, lettera i), che riconosce al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'iniziativa legislativa, l'articolo 12 (Contributo all'elaborazione della legislazione), che regola la trasmissione delle pronunce del CNEL al Governo, alle Camere, alle Regioni e Province autonome ed alle istituzioni europee, ed infine l'articolo 14 (Pronunce del CNEL), che statuisce l'iter di assunzione, da parte dell'Assemblea, delle Pronunce del CNEL;

VISTO il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del Cnel il 17 luglio 2019 ed in particolare gli articoli 12 (Programma) e 14, (Iniziativa legislativa); Vista la sentenza della Corte costituzionale 27 novembre del 1998, n. 383;

VISTA la Determinazione del Presidente del CNEL, 23 novembre 2020, n. 2014, concernente la costituzione gruppo di lavoro formato da insigni accademici, magistrati, professionisti ed esperti dell'amministrazione finanziaria, coordinati dal Prof. Franco Gallo, per l'esame delle tematiche connesse alla riforma fiscale anche al fine della redazione di una iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 99, comma 3, della Costituzione;

VISTI gli elaborati prodotti dal gruppo di lavoro come sopra costituito ed insediato il 10 novembre 2020, all'esito della seduta plenaria dei sottogruppi del 9 luglio 2021;

AM

VISTO in particolare l'elaborato trasmesso al CNEL (prot.: 19 luglio 2021, n. 1326), prodotto dal Sottogruppo C *"Statuto dei diritti del contribuente e rapporto fisco – contribuente"*, coordinato dalla Professoressa Livia Salvini, all'esito di sedute di approfondimento dei temi ivi trattati, tenute nelle date 22 dicembre 2020, 21 gennaio 2021, 22 febbraio 2021, 16 marzo 2021 e 28 aprile 2021;

VISTI i resoconti delle sedute delle Commissioni istruttorie congiunte I, II e III, del 8 gennaio 2021, 9 settembre 2021 e 15 settembre 2021;

VISTI i verbali delle sedute assembleari del 25 novembre 2020, (punto 2 O.d.g.), 17 dicembre 2020 (punto 9 O.d.g.), Assemblea 27 gennaio 2021; 24 febbraio 2021, (punto 2 O.d.g.) e 26 maggio 2021 (punto 3 O.d.g.);

VISTI i verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 13 maggio 2021 (punto 2 O.d.g.), 20 maggio 2021 (punto 3 O.d.g.), e 15 settembre 2021 (punto 7 O.d.g.);

TENUTO CONTO delle Osservazioni e Proposte – n. 409/2021 - per il successivo inoltro alle Commissioni Finanze della Camera e del Senato concernenti *"Note per l'indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario"*) all'esito dell'audizione parlamentare del Presidente del CNEL, 1° marzo 2021, dinanzi alla Commissioni medesime;

RITENUTO di esercitare la prerogativa sancita al comma 3 dell'articolo 99 della Costituzione concernente la iniziativa legislativa del CNEL nella specifica materia dell'attuazione e integrazione delle *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"* di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m. e i.;

Udita la relazione del Presidente del CNEL Prof. Tiziano Treu;

TENUTO CONTO delle osservazioni emerse nel corso della discussione assembleare;

SENTITO il Segretario generale Cons. Paolo Peluffo,

#### APPROVA

l'unito atto di iniziativa legislativa corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, concernente *"Delega al Governo per l'integrazione e l'attuazione dello*

*Statuto dei diritti del contribuente attraverso disposizioni ispirate ai principi generali delle tradizioni giuridiche comuni degli Stati Membri dell'Unione Europea ed ai principi costituzionali sull'azione amministrativa, di sussidiarietà orizzontale fiscale, di certezza del diritto, di trasparenza, di tutela dell'affidamento, di partecipazione al procedimento, di motivazione, di chiarezza dei provvedimenti, di efficienza, di equità, di collaborazione e di buona fede".*

Ordina che il presente atto sia trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati per il seguito di competenza ed al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del vigente Regolamento.

IL PRESIDENTE

Prof. Tiziano TREU



## Articolo 1

*(Delega al Governo per l'integrazione e l'attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto disposizioni integrative ed attuative dello Statuto dei diritti del contribuente, ispirate ai principi generali delle tradizioni giuridiche comuni degli Stati Membri dell'Unione Europea ed ai principi costituzionali sull'azione amministrativa, di sussidiarietà orizzontale fiscale, di certezza del diritto, di trasparenza, di tutela dell'affidamento, di partecipazione al procedimento, di motivazione, di chiarezza dei provvedimenti, di efficienza, di equità, di collaborazione e di buona fede, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi, assicurando, anche in funzione di una definizione consensuale del contesto, il diritto del contribuente: ad essere informato mediante atto formale della chiusura delle attività istruttorie e di controllo, in qualsiasi forma effettuate, che abbiano riguardato l'adempimento degli obblighi tributari; a prendere visione del fascicolo nonché in particolare dei mezzi di prova raccolti mediante indagini presso terzi; a presentare deduzioni difensive in un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni;
- b) coordinamento con le norme di garanzia della partecipazione e del contraddittorio già vigenti, provvedendo all'abrogazione di quelle in contrasto con la nuova disciplina;
- c) mantenimento delle attuali regole sulla partecipazione al procedimento di liquidazione e rettifica formale;
- d) coordinamento del diritto alla conoscenza degli atti istruttori, di cui alla lett. a), con le esigenze di segretezza e di riservatezza;
- e) disciplina generale dei procedimenti ad istanza di parte previsti da legge o da regolamento, prevedendo che l'adozione del provvedimento di diniego sia preceduta dalla comunicazione di un preavviso e da un congruo termine entro il quale è consentito al destinatario di presentare deduzioni e osservazioni; per gli atti di diniego esplicito ad istanza di

parte, applicazione del principio per cui nuove ragioni di diniego non possono essere dedotte in sede processuale e, solo se sopravvenute, possono essere oggetto di un atto sostitutivo del precedente; estensione del principio del silenzio-inadempimento ad ogni procedimento ad istanza di parte previsto da legge o da regolamento, con accesso diretto alla giurisdizione tributaria decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza l'adozione di un diniego esplicito;

f) disciplina generale dei requisiti minimi di motivazione degli atti impositivi impugnabili, da identificare: nelle ragioni giuridiche e di fatto sui quali l'atto si basa; nella identificazione delle norme applicate; nella replica alle eventuali deduzioni difensive presentate; nell'indicazione delle risultanze delle attività istruttorie compiute;

g) previsione della non modificabilità né integrabilità della motivazione dell'atto impositivo in sede processuale;

h) disciplina generale dei vizi invalidanti l'atto impositivo da identificare, oltre che nei casi di cui all'art. 21-septies della legge n.241/1990: nella violazione delle norme essenziali regolatrici dell'istruttoria e del contraddittorio e dei contenuti dell'atto; nella violazione di termini decadenziali o di termini dilatori essenziali, nell'incompetenza dell'ufficio o del funzionario che sottoscrive l'atto; nella difformità da risposte ad interPELLI;

i) disciplina della rilevanza dei vizi di validità di cui alla lettera h), prevedendo che essi siano rilevabili dal giudice solo se tempestivamente dedotti nei motivi di ricorso, non precludano la riemissione dell'atto emendato nei termini di decadenza, debbano essere valutati dalle amministrazioni finanziarie in sede di riesame in autotutela e nell'ambito dei procedimenti di adesione, di reclamo/mediazione, di conciliazione; attribuzione di un peso specifico, rispetto alla produttività dell'ufficio, per l'attività lavorativa impiegata nella valutazione delle istanze di autotutela;

j) disciplina dei vizi non invalidanti degli atti impositivi, prevedendo che essi comportino le conseguenze indennitarie o recuperatorie proporzionali all'interesse leso, ferma restando la validità del provvedimento;

k) eliminazione della distinzione tra accertamenti parziali e non parziali anche con riferimento alla disciplina della reiterazione degli atti impositivi:

ammettendo in ogni caso la notificazione di più atti impositivi entro il termine di decadenza, anche di identica natura, purché sorretti da elementi di fatto diversi da quelli a base degli atti precedenti; prevedendo l'efficacia preclusiva della definizione per adesione di ciascun atto di accertamento, rispetto alla notificazione di nuovi atti impositivi, salvo il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che determini una maggiore imposta dovuta superiore ad una soglia.

2. Il Governo è delegato a adottare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni dei decreti.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato, e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro dodici mesi, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, e del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge delega che si illustra intende completare la disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente, nella consapevolezza che, pur dettando norme di principio in funzione garantista di grande rilievo, il testo fondamentale della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (di seguito Statuto) non regola compiutamente lo sviluppo dei procedimenti tributari. La maturazione avutasi negli ultimi anni del rapporto fisco contribuente se, da un lato, enfatizza forme collaborative di compliance, dall'altro, resta priva di alcuni tasselli essenziali, anche per una certa timidezza giurisprudenziale nel valorizzare gli spunti presenti nello Statuto.

Sembra allora necessario intervenire assicurando alcune misure di garanzia che rendano effettivamente partecipato il procedimento e fissino alcune regole essenziali, non eludibili, dell'azione impositiva.

La legge delega si propone, in particolare, di integrare lo Statuto, attraverso un intervento di dettaglio riservato al legislatore delegato, secondo la migliore tradizione che ha sempre caratterizzato le più importanti riforme nella materia tributaria. Trattandosi di alcune regole di carattere generale, destinate a regolare l'attuazione di ciascun tributo, la collocazione delle nuove norme (e cioè l'oggetto della delega) riguarderà appunto lo Statuto, proprio per evitare che la riforma possa essere interpretata come un rimaneggiamento delle specifiche regole riguardanti l'azione impositiva in determinati tributi, compresi quelli regionali e locali. Resta, come è ovvio, il problema di assicurare un'effettiva priorità alle norme statutarie – e dunque anche a quelle di cui si propone l'introduzione – e un vincolo di adeguamento da parte del legislatore ordinario. Problema che potrebbe essere superato non tanto integrando il testo della Costituzione, quanto assicurando, con legge costituzionale, un valore rinforzato allo Statuto imponendone la deroga o la modifica soltanto tramite maggioranze parlamentari qualificate.

Si tratterebbe di una valutazione politica che supera i confini della presente proposta, ma che tuttavia in questa sede appare auspicabile, come evidenziato anche in diverse proposte provenienti dal Parlamento o dagli ordini professionali.

L'articolo 1 richiama i principi generali delle tradizioni giuridiche comuni degli Stati Membri dell'Unione Europea ed i principi costituzionali direttamente collegati alla materia oggetto della presente iniziativa. Tra essi è menzionata la *sussidiarietà orizzontale fiscale* con riferimento agli istituti attraverso cui cittadini ed enti del Terzo settore possono esercitare un ruolo attivo nel determinare la destinazione delle risorse dedicate al welfare e il loro impiego. La declinazione fiscale del principio di cui all'art. 118 (e in particolare al comma 4) della Costituzione è posta allo scopo di consolidare il *favor* per le pratiche (*Percentage philanthropy*) attraverso le quali il cittadino può direttamente determinare la destinazione di parte dell'imposta ad attività, da lui scelte finalizzate alla cura ed al sostegno di un interesse generale.

Si illustrano in dettaglio i singoli criteri direttivi.

Il primo - lettera a) - intende superare il testo attuale dell'art. 12 dello Statuto, nella parte in cui limita il diritto del contribuente al contraddittorio di tipo "difensivo" ai soli casi di verifica presso il contribuente (così viene interpretato, probabilmente in modo più restrittivo di quanto il testo non preveda, dalla giurisprudenza della Cassazione), rendendo l'esercizio di tale diritto generale ed effettivo. Come è noto, secondo la giurisprudenza nazionale non è configurabile, in base ai principi costituzionali ovvero di legge ordinaria, un diritto generalizzato del contribuente al contraddittorio procedimentale. Un tale diritto è invece assicurato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e quindi si applica limitatamente ai tributi armonizzati (IVA, accise, dogane). Sono tuttavia presenti nell'ordinamento interno specifiche disposizioni, tra le quali alcune recate dallo stesso Statuto (artt. 6 e 10-bis), che in particolari ipotesi prevedono forme procedimentalizzate di contraddittorio. L'ultima di queste norme, in ordine di tempo, è l'art. 5-ter d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*), che a partire dal luglio 2020 ha introdotto un obbligo di contraddittorio limitato ad alcune tipologie di accertamento (escludendo, peraltro, tutti i frequentissimi casi di accertamenti parziali) e finalizzato alla ricerca di una definizione consensuale. Ne deriva una incongrua situazione "a macchia di leopardo", che necessita di una riconduzione a razionalità, appunto, attraverso una norma di carattere generale come quella che si propone. Del resto, la stessa agenzia delle entrate promuove una generalizzata attuazione del contraddittorio, da ultimo nella circolare n. 4 del 2021.

Fermo restando che il fine del nuovo contraddittorio potrà comunque essere quello di consentire una definizione consensuale del contesto, si prevede che siano fissati presupposti essenziali ad un consapevole esercizio del contraddittorio, sia in chiave partecipativa, sia in chiave più strettamente difensiva: in tale contesto, la necessità di attendere sessanta giorni per la notifica dell'atto impositivo trova ragione in un preventivo obbligo di informazione del contribuente in ordine al materiale acquisito presso terzi o comunque nell'ambito di indagini che non lo abbiano visto coinvolto. In buona sostanza, la disciplina tiene conto della giurisprudenza europea, che, come premessa al contraddittorio, individua un diritto di informazione e di visione del fascicolo da parte del soggetto passivo. Sancita la fine dell'istruttoria, in modo formale, l'adozione dell'atto finale presuppone un consapevole apporto del contribuente, mediante deduzioni che fanno seguito ad una compiuta conoscenza degli atti istruttori.

Ai fini della generalità ed effettività del diritto al contraddittorio i decreti attuativi potrebbero prevedere la disciplina di una interlocuzione breve con i contribuenti di piccole e medie dimensioni, centrata sull'esame di specifici elementi risultanti anche dal sistema informativo dell'amministrazione finanziaria e preordinata al corretto assolvimento di future obbligazioni tributarie, prevedendo l'eventuale compartecipazione degli enti locali nella gestione del relativo procedimento e nel correlato gettito

In tutti i casi in cui le norme fiscali già prevedono - con riferimento a casi specifici - regole in linea con il principio generale in esame (ad es., il doppio contraddittorio previsto per il caso di accertamento sintetico) il legislatore delegato dovrà mantenerle, individuando, se del caso, idonee forme di adeguamento o raccordo (lettera b).

Tra le altre, come previsto dalla lettera c), andranno mantenute le procedure di liquidazione del dichiarato e di controllo formale, già attualmente basate su contraddittorio anticipato tra contribuente e Agenzia delle entrate.

Il legislatore delegato (lettera d) dovrà inoltre coordinare tale forma avanzata di partecipazione sia con le esigenze di riservatezza dei terzi, sia con la segretezza che contraddistingue le indagini penali, senza tuttavia che quest'ultima possa precludere completamente la conoscenza di quegli atti di indagine di cui sia stato autorizzato l'utilizzo a fini fiscali.

Il criterio di delega sub lettera e) intende demandare al legislatore delegato la fissazione di alcune regole per i procedimenti a istanza di parte, che siano previsti dalla normazione tributaria, al fine di assicurare un esito certo al procedimento e di garantire anche in questo caso un confronto preventivo rispetto alla definitiva adozione di un atto di diniego.

In primo luogo, si propone la generalizzazione del silenzio inadempimento, attualmente previsto per le sole istanze di rimborso, quale presupposto che assicura all'istante la possibilità di accesso al giudice tributario. Per evitare il proliferare delle controversie, l'amministrazione, sempre che il procedimento ad istanza di parte debba avere un esito previsto dalla legge (tale ipotesi non ricorre, ad es., per l'istanza di autotutela, che anche la Corte costituzionale ha riconosciuto non essere generatrice di un 'obbligo di risposta in capo alla amministrazione finanziaria'), deve emettere un motivato diniego esplicito, il quale deve a sua volta essere preceduto dalla comunicazione di un preavviso di atto negativo - in analogia a quanto già previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e già osservato dall'Agenzia delle dogane in materia di dazi -; il preavviso rende possibile chiarimenti e deduzioni da parte dell'istante, sulle quali il diniego definitivo, se confermato, dovrà motivare espressamente. La garanzia per il soggetto istante viene completata dalla previsione di immodificabilità delle ragioni del diniego, ove la controversia pervenga alla fase processuale. Le stringenti regole per il diniego esplicito non dovrebbero però indurre le amministrazioni finanziarie a preferire la strada del silenzio, posto che in questo caso al contribuente si aprirebbe la possibilità di un giudizio di pieno accertamento sull'interesse pretensivo vantato.

Il legislatore delegato anche in questo caso assicurerà che talune disposizioni vigenti, per la loro specificità, siano mantenute: è il caso delle norme, già di rango statutario, sul diritto di interpello, che resteranno disciplinate secondo le regole introdotte con la riforma del 2014-2015.

Il criterio direttivo della lettera g) demanda al legislatore delegato la compiuta disciplina generale della motivazione degli atti impositivi, ad integrazione di quanto già efficacemente previsto dall'art. 7 dello Statuto; rispetto al testo vigente, si aggiunge l'obbligo di una più precisa indicazione degli elementi istruttori, e soprattutto la immodificabilità della motivazione dell'atto in sede processuale; vincolo che riguarderà non solo l'amministrazione, ma anche il giudice tributario.

I criteri di cui alle successive lettere h), i), j) hanno la finalità di adeguare il testo dello Statuto al testo novellato, già da diversi anni, della legge n. 241/90, nella quale compare la disciplina dei vizi dei provvedimenti amministrativi, della loro rilevanza e delle forme di intervento in autotutela.

In tale ottica, la prima delle lettere in esame demanda al Governo di tipizzare una serie di vizi che, pur potendo essere qualificati come vizi di forma - ossia non direttamente inerenti al contenuto impositivo dell'atto - , hanno però un rilievo determinante al fine di compromettere la legalità sostanziale dell'atto impositivo: si pensi all'atto emanato da ufficio incompetente, alla violazione di termini decadenziali o dilatori, alla violazione delle regole essenziali sull'istruttoria e sul contraddittorio, alla difformità dell'atto rispetto a precedenti risposte fornite ad interpellanti.

Nel catalogo di tali vizi, che nella successiva lettera i) sono classificati come invalidanti, il legislatore delegato dovrà comprendere anche quelle carenze strutturali del provvedimento che, in diritto amministrativo, sono classificate come motivi di nullità/inesistenza, come tali deducibili senza necessità di rispettare il termine decadenziale previsto per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Su tale punto, si ritiene non opportuno discostarsi dall'orientamento della Corte di cassazione che, a proposito delle ragioni di radicale nullità dell'atto, ritiene comunque non utile differenziare il regime delle impugnative, in ragione del particolare interesse pubblico sotteso agli atti impositivi; del resto, forme macroscopiche di carenze strutturali, tali da realizzare un atto del tutto abnorme, potranno essere valutate dal giudice ricorrendo alla categoria dommatica dell'atto inesistente.

In definitiva, tutte le ragioni di invalidità dell'atto si riconducono all'annullabilità, ossia possono essere rilevate dal giudice solo se oggetto di ricorso nel termine di decadenza.

Nella convinzione che un atto invalido non deve soltanto essere suscettibile di annullamento in sede giudiziale, ma deve potere essere riesaminato ed emendato dalla stessa amministrazione, si chiede al Governo di prevedere che le ragioni di invalidità siano oggetto di considerazione da parte delle amministrazioni finanziarie, anche in sede di procedure deflative quali il reclamo-mediazione.

Nella stessa logica, il delegato dovrà prevedere che, rispetto alla stima della capacità operativa degli uffici, un determinato lasso di tempo destinato

all'effettivo esame delle istanze di autotutela sia considerato come pienamente destinato all'attività impositiva, in quanto il ripristino di una giusta imposizione è certamente valore di interesse generale, in quanto destinato a dare attuazione agli articoli 53 e 97 della Costituzione.

La disciplina dei vizi è poi completata, nella lettera j) dalla previsione di carenze che già oggi la giurisprudenza non riconosce idonee a determinare l'annullabilità dell'atto; pur potendo arrecare pregiudizi alle situazioni dei contribuenti, questa tipologia di vizi può meglio condurre a diverse conseguenze, se del caso, indennitarie o di rimessione in termini (si pensi alla carente o errata indicazione dei comportamenti possibili dopo la notifica del provvedimento impositivo).

Con la lettera k) si delega il Governo a disciplinare su basi nuove, e di carattere generale, la problematica del concorso di atti impositivi, che, pur avendo incidenza soprattutto nelle imposte applicate su base periodica, ha una valenza sistematica di carattere generale. Prendendo atto del superamento della distinzione tra accertamenti parziali e non, poiché l'ampliamento dei presupposti per qualificare parziale un accertamento ha comportato una perdita di identità del tipo, la nuova disciplina dovrà prevedere la possibilità di reiterazione degli atti, condizionata solo dalla novità degli elementi assunti a base dei provvedimenti via via successivi, con conseguente abrogazione anche dell'art. 43 quarto comma, nella parte in cui prevede quale presupposto per notificare ulteriori atti di accertamento la "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi". La apparente minore garanzia della nuova disciplina è compensata dalla maggiore chiarezza, rispetto all'attuale assetto, e dall'effetto preclusivo che la definizione per adesione del primo atto comporterà, circa la possibilità di emettere i successivi; inoltre verranno meno le disposizioni che sulla distinzione tipologica fondano effetti e regole diverse (ad es. in tema di contraddittorio).

Resta fermo che ciascun atto di accertamento, in quanto omogeneo agli altri, potrà essere oggetto di definizione per adesione, ma la definizione raggiunta su un atto limita, salvo il superamento di sogli quantitative, la possibilità di notificare nuovi atti.

Infine, con la lettera l), si prevedono le regole per l'attuazione dei nuovi principi statutari, sul modello di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

## RELAZIONE TECNICA

*(ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica").*

La presente iniziativa, redatta in forma di "legge di delega" individua principi e criteri direttivi che indicano al legislatore delegato le modalità di una migliore attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo.

Si tratta di interventi che agiscono sul perimetro della sfera delle situazioni di diritto e di dovere che connotano le parti del rapporto tributario.

Ciò premesso può escludersi, ai sensi di quanto disposto dai regolamenti parlamentari e della normativa in intestazione, che l'iniziativa in esame determini direttamente o indirettamente oneri a carico della finanza pubblica di cui indicare adeguati mezzi di copertura finanziaria.